

Città di Amantea
(Provincia di Cosenza)
Pubblicazione all'Albo Pretorio
N° Reg. 271
Dal 30 GIU. 2020
Al 30 LUG. 2020

Amantea - Belmonte Calabro - Cleto



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA **"Costa Tirrenica"**

Corso Umberto I°, 27, C.A.P. 87032 – Amantea (CS) Tel. +390982/4291, Fax. +390982/41013
<https://comuneamantea.gov.it> - E-mail: lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it

VERBALE DI GARA N. 1

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Amantea (CS), anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

CIG: 81775339B4; CUP: I99E20000110004

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di GIUGNO alle ore 15.30 presso gli uffici della C.U.C. Costa Tirrenica, siti in Corso Umberto I, alla data e ora indicata nell'avviso di rettifica del dì 13/05/2020 (n. albo 210 del 14.05.2020) si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di Gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

Il Seggio di Gara, nominato con determina del responsabile del settore n. 139 del 23/06/2020, è così composto:

- a. Ing. Francesco Stellato, con il ruolo di Presidente;
- b. Geom. Pietro La Vergata, con il ruolo di Testimone e di Segretario Verbalizzante;
- c. Sig.ra Adriana Francescano, con il ruolo di Testimone;

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dalla C.U.C. Costa Tirrenica.

All'orario stabilito per l'apertura della busta virtuale contenente la documentazione amministrativa, il Presidente del Seggio di Gara constatata l'assenza di rappresentanti degli OO.EE. potenzialmente interessati all'affidamento del servizio in appalto.

PRELIMINARMENTE, SI DA ATTO CHE con determinazione dirigenziale n. 9/2020 del 20/01/2020 R.G. 169, n. albo 110 del 28/02/2020) è stata indetta apposita procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per **"l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del Comune di Amantea (CS), anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. CIG: 81775339B4; CUP: I99E20000110004"**, dell'importo complessivo di progetto di € 313.363,52.

RILEVATO CHE in seguito alla pubblicazione del precitato avviso di rettifica del dì 13/05/2020 (n. albo 210 del 14/05/2020) i termini di gara venivano così fissati:

- **termine ultimo di ricezione offerte** - Domenica 21 Giugno 2020, ore 18:00;
- **inizio operazioni di gara** - Mercoledì 24 Giugno 2020, ore 15.30;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il Presidente del Seggio di Gara, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della stessa piattaforma e solo a lui note, constatata e fa constatare che, entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema complessivamente n. 3 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

N.	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	113992 del 20/06/2020 00:34	02969630785	CONSORZIO APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE
2	114000 del 20/06/2020 09:40	01327600787	AUTOSERVIZI PREITE SRL
3	114014 del 20/06/2020 20:28	DMNNGL75L49H490Z	F.LLI DOMANICO SNC DI DOMANICO ANGELA

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute, contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

N.	Data e ora apertura busta	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	Mercoledì - 24 Giugno 2020 - 16:00	02969630785	CONSORZIO APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE
2	Mercoledì - 24 Giugno 2020 - 17:16	01327600787	AUTOSERVIZI PREITE SRL
3	Mercoledì - 24 Giugno 2020 - 17:47	DMNNGL75L49H490Z	F.LLI DOMANICO SNC DI DOMANICO ANGELA

Dall'esame della documentazione amministrativa dei n. 3 offerenti, il Presidente del Seggio di Gara ritiene di dover ammettere con riserva i seguenti operatori economici:

N.	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	02969630785	CONSORZIO APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE
2	01327600787	AUTOSERVIZI PREITE SRL
3	DMNNGL75L49H490Z	F.LLI DOMANICO SNC DI DOMANICO ANGELA

in quanto rileva quanto segue.

Dall'esame della documentazione dell'**Operatore Economico n. 1 "CONSORZIO APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE"** emerge la necessita di dover procedere alla richiesta delle documentazioni amministrative ritenute carenti per come di seguito indicato, ricorrendo al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 per come previsto dall'art. 14 del Disciplinare di Gara:

1. Documentazione attestante il possesso del requisito di idoneità di cui al punto 7.1 lettera b) del Disciplinare di Gara, per come integrato dall'Avviso di Rettifica del dì 13/05/2020 (n. albo 210 del 14.05.2020) – *"requisiti di idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria, di cui al D.M. 448/1991, al D.Lgs. n. 395/2000 e al D.M. 28/04/2005 n. 161"*.
Si chiede di trasmettere tale documentazione, finora non pervenuta, all'interno di apposita cartella denominata **"Documenti 7.1 lett. b"**.
2. Documentazione attestante il possesso del requisito di idoneità di cui al punto 7.1 lettera c) del Disciplinare di Gara, per come integrato dall'Avviso di Rettifica del dì 13/05/2020 (n. albo 210 del 14.05.2020) – *"Possesso della concessione di servizio pubblico di linea o autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, ai sensi della Legge 218/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per l'attività di noleggio di autobus con conducente"*.

Pagina 2 di 8

Si chiede di trasmettere tale documentazione, finora non pervenuta, all'interno di apposita cartella denominata **"Documenti 7.1 lett. c"**.

3. **I bilanci, estratti degli stessi o altra documentazione probatoria dei fatturati degli ultimi tre esercizi finanziari (2017, 2018, 2019), al fine di dimostrare il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 del Disciplinare di Gara, per come rettificato dall'Avviso di Rettifica del dì 13/05/2020 (n. albo 210 del 14.05.2020).**

Si rileva che, sebbene tale documentazione sia stata richiesta da Questa S.A. per come indicato al punto 15.3.2 "Documentazione a corredo" del Disciplinare di Gara, l'O.E. non ha provveduto a produrla, limitandosi a dichiarare i fatturati raggiunti nell'ultimo quinquennio all'interno del documento di gara *"Dichiarazione fatturato ed elenco servizi analoghi prestati nell'ultimo triennio (2015/2016/2017/2018/2019)"*.

Si chiede di trasmettere tale documentazione all'interno di apposita cartella denominata **"Documenti 7.2"**.

4. **La documentazione amministrativa comprovante il requisito di capacità tecnico-professionale dell'O.E. di cui al punto 7.3 lettera c) del Disciplinare di Gara, per come rettificato dall'Avviso di Rettifica del dì 13/05/2020 (n. albo 210 del 14.05.2020).**

Si rileva, in effetti, che nell'elaborato *"Dichiarazione fatturato ed elenco servizi analoghi prestati nell'ultimo triennio (2015/2016/2017/2018/2019)"* inoltrato da Codesta Impresa, è stato dichiarato di aver eseguito servizi analoghi in numero e per importi superiori a quelli minimi richiesti dalla Nostra S.A., ma la stessa Impresa non ha esibito alcun Certificato di Esecuzione del generico Servizio rilasciato dall'Ente Appaltante servito, o comunque qualsiasi altro tipo di documentazione amministrativa (per es: i contratti d'appalto) comprovante i servizi resi per come richiesto nella *lex specialis* di gara. Pertanto, si richiede di provvedere ad inoltrare tale documentazione all'interno di apposita cartella denominata **"Documenti 7.3 lett. c"**.

5. **Attestato di iscrizione nell'elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura di Cosenza oppure, qualora tale iscrizione non si sia ancora concretizzata, copia della domanda di iscrizione al predetto elenco, di cui all'art. 6 del Disciplinare di Gara.**

Non si rileva, all'interno della Documentazione Amministrativa inoltrata da Codesta Impresa, la presenza del suddetto attestato o la domanda di iscrizione su citata.

Lo scrivente precisa di aver già effettuato un controllo in merito alla suddetta iscrizione alla White List dell'O.E. in esame consultando il sito della Prefettura di Cosenza. In particolare, sul sito istituzionale della Prefettura è consultabile l'*"Elenco Imprese iscritte e richiedenti iscrizioni White List aggiornato al 7 giugno 2020"*, all'interno del quale non si evince la presenza del "CONSORZIO APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE". Ciò ovviamente non esclude la possibilità secondo cui, negli ultimi giorni a ridosso della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, l'O.E. abbia potuto inoltrare la propria richiesta di iscrizione alla White List per la categoria "Autotrasporto per conto terzi" (art. 1 comma 53 della L. 192/2012).


Per tale ragione, si chiede di trasmettere la documentazione sopra discussa per come già richiesto all'art. 6 del Disciplinare di Gara.

6. **Copia del DURC in corso di validità, per come già richiesto all'art. 15.3.2. "Documentazione a corredo" del Disciplinare di Gara.**



Dall'esame della documentazione dell'**Operatore Economico n. 2 "AUTOSERVIZI PREITE SRL"** emerge la necessita di dover procedere alla richiesta delle documentazioni amministrative ritenute carenti per come di seguito indicato, ricorrendo al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 per come previsto dall'art. 14 del Disciplinare di Gara:

1. **Documentazione attestante il possesso del requisito di idoneità di cui al punto 7.1 lettera b) del Disciplinare di Gara, per come integrato dall'Avviso di Rettifica del di 13/05/2020 (n. albo 210 del 14.05.2020) – "requisiti di idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria, di cui al D.M. 448/1991, al D.Lgs. n. 395/2000 e al D.M. 28/04/2005 n. 161"**
Si chiede di trasmettere tale documentazione, finora non pervenuta, all'interno di apposita cartella denominata "**Documenti 7.1 lett. b**".
2. **Documentazione attestante il possesso del requisito di idoneità di cui al punto 7.1 lettera c) del Disciplinare di Gara, per come integrato dall'Avviso di Rettifica del di 13/05/2020 (n. albo 210 del 14.05.2020) – "Possesso della concessione di servizio pubblico di linea o autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, ai sensi della Legge 218/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per l'attività di noleggio di autobus con conducente"**.
Si chiede di trasmettere tale documentazione, finora non pervenuta, all'interno di apposita cartella denominata "**Documenti 7.1 lett. c**".
3. **Attestato di iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale), per le Imprese Autorizzate all'Esercizio della Professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 attestante il possesso del requisito di idoneità di cui al punto 7.1 lettera d) del Disciplinare di Gara, per come integrato dall'Avviso di Rettifica del di 13/05/2020 (n. albo 210 del 14.05.2020).**
Non si rileva, all'interno della documentazione amministrativa inoltrata dall'O.E., copia dell'attestato che si chiede di inoltrare.
4. **Attestato di iscrizione nell'elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura di Cosenza oppure, qualora tale iscrizione non si sia ancora concretizzata, copia della domanda di iscrizione al predetto elenco, di cui all'art. 6 del Disciplinare di Gara.**
Non si rileva, all'interno della Documentazione Amministrativa inoltrata da Codesta Impresa, la presenza del suddetto attestato o la domanda di iscrizione su citata.
Lo scrivente precisa di aver già effettuato un controllo in merito alla suddetta iscrizione alla White List dell'O.E. in esame consultando il sito della Prefettura di Cosenza. In particolare, sul sito istituzionale della Prefettura è consultabile l' "*Elenco Imprese iscritte e richiedenti iscrizioni White List aggiornato al 7 giugno 2020*", all'interno del quale non si evince la presenza dell'Impresa "AUTOSERVIZI PREITE SRL". Ciò ovviamente non esclude la possibilità secondo cui, negli ultimi giorni a ridosso della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, l'O.E. abbia potuto inoltrare la propria richiesta di iscrizione alla White List per la categoria "Autotrasporto per conto terzi" (art. 1 comma 53 della L. 192/2012).
Per tale ragione, si chiede di trasmettere la documentazione sopra discussa per come già richiesto all'art. 6 del Disciplinare di Gara.
5. **Pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 sull'offerta economica, per come indicato all'art. 1 del Disciplinare di Gara.**



Non si rileva, all'interno della documentazione amministrativa inoltrata dall'O.E., il modello F24 o F23 afferente al pagamento della suddetta imposta. Pertanto, per come previsto all'art. 31, comma 1 del DPR n. 642 del 26.10.1972, si richiede di regolarizzare il pagamento dell'imposta suddetta e di inoltrare l'attestato di avvenuto pagamento.

6. Autodichiarazione sull'assunzione di responsabilità sui contratti dei dipendenti, per come richiesto all'art. 15.3.2 "Documentazione a corredo" del Disciplinare di Gara.

Non si rileva, all'interno della documentazione amministrativa inoltrata dall'O.E. economico, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modello All. A4 predisposto dalla S.A., di cui se ne richiede l'inoltro ad integrazione della documentazione acquisita.

7. Si richiedono delucidazioni in merito alla dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 lettera d) del Disciplinare di Gara – "Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione aziendale, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015, afferente al settore oggetto del presente appalto".

Dall'analisi della documentazione amministrativa trasmessa dal concorrente "Autoservizi Preite Srl", si evince che Codesta Impresa non è in possesso del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità, rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 da organismo di certificazione accreditato. In effetti, all'interno della documentazione amministrativa inoltrata da Codesto Concorrente si rileva la presenza del documento denominato "Dich. di avvalimento" (non firmato digitalmente), contenente la "Dichiarazione Sostitutiva del Soggetto Ausiliario" a firma del Sig. Guerino Preite in qualità di Amministratore Unico del Soggetto Ausiliario "Autoservizi Fiorino Preite Srl" (già Presidente del C.d.A. nonché Legale Rappresentante del Soggetto Concorrente "Autoservizi Preite Srl").

Dalla lettura della Dichiarazione ivi richiamata, si evince che l'Amministratore Unico della "Autoservizi Fiorino Preite Srl" offriva in avvalimento al soggetto concorrente "Autoservizi Preite Srl" l' "Attestato di certificazione ISO 9001:2015 n. C2018-03897, rilasciato da Perry Johnson registrars, inc. in data 20/07/2018" del quale "il concorrente risulta carente" (cit.).

Dagli approfondimenti effettuati dallo scrivente, emergono diverse inesattezze.

- a. Codesta Impresa ha dichiarato all'interno del proprio DGUE, nella Parte II "Informazioni sull'operatore economico", Sezione C, di non ricorrere all'avvalimento.
- b. La documentazione amministrativa di Codesta Impresa è carente della documentazione che il ricorso all'istituto dell'avvalimento induce a produrre (la dichiarazione dell'impresa ausiliata, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria, il contratto di avvalimento, il PassOE dell'impresa ausiliaria, il DGUE dell'Ausiliaria, ...), per come indicato all'interno dell'art. 15.2 del Disciplinare di Gara;
- c. Così come espressamente indicato dall'art. 8 "Avvalimento" del Disciplinare di Gara, "Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA, oppure certificazioni di qualità].

A questa interpretazione offerta sulla questione dall'ANAC, alla quale la *lex specialis* di gara si uniforma totalmente, si potrebbe contrapporre quella espressa dal Consiglio di Stato, secondo cui si potrebbe ammettere l'avvalimento per la dimostrazione di un requisito di capacità tecnica e professionale, come nel caso della mancanza della certificazione di qualità, a patto che l'ausiliaria debba concretamente mettere a disposizione dell'ausiliata tutti i fattori della produzione e le risorse/mezzi che le hanno effettivamente consentito d'acquisire la Certificazione di qualità che mette a disposizione (*Cons. Stato Sez. V, 17/05/2018 n. 2953*). Ma questi sono aspetti che il concorrente avrebbe dovuto, a suo tempo, puntualmente riportare all'interno di un contratto di avvalimento che, però, non è stato prodotto.



Tutte queste irregolarità, qualora Codesta Impresa lo riterrà possibile sulla base di quanto sollevato dallo scrivente Presidente di Seggio e in relazione a quanto reso possibile dall'istituto del soccorso istruttorio, dovranno essere chiarite, regolarizzate, ed integrate documentalmente, pena l'esclusione automatica del concorrente dalla fase successiva della gara.

Dall'esame della documentazione dell'**Operatore Economico n. 3 "F.LLI DOMANICO SNC DI DOMANICO ANGELA"** emerge la necessità di dover procedere alla richiesta delle documentazioni amministrative ritenute carenti per come di seguito indicato, ricorrendo al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 per come previsto dall'art. 14 del Disciplinare di Gara:

1. La documentazione amministrativa comprovante il requisito di capacità tecnico-professionale dell'O.E. di cui al punto 7.3 lettera c) del Disciplinare di Gara, per come rettificato dall'Avviso di Rettifica del dì 13/05/2020 (n. albo 210 del 14.05.2020).


Dopo aver rilevato quanto autodichiarato in merito ai servizi analoghi svolti, lo scrivente Presidente di Seggio chiede di dimostrare il possesso del requisito di cui sopra, inoltrando, per come indicato nella *lex specialis* di gara, la documentazione amministrativa probatoria di almeno n. 1 servizio analogo di importo non inferiore ad € 118.698,30 eseguito nell'ultimo triennio (2017, 2018, 2019), da trasmettere all'interno di apposita cartella denominata "**Documenti 7.3 lett. c**".



La documentazione integrativa, richiesta ai n. 3 OO.EE. concorrenti, potrà essere inoltrata **entro e non oltre la data del 04/07/2020 ore 23.00**, per mezzo pec all'indirizzo: lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it.


Il Presidente del Seggio di Gara dichiara conclusi i lavori della prima seduta pubblica alle ore 18.30.

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Geom. Pietro La Vergata


I TESTIMONI

IL PRESIDENTE
Ing. Francesco Stellato


Sig.ra Adriana Francescano


Nota allegata al Verbale di Gara n. 1 del 24/06/2020 – IL SOCCORSO ISTRUTTORIO

L'art. 83, comma 9 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 recita: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”*.

Le Linee Guida del Bando Tipo n. 1 dell'ANAC (approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017) recita: *“L'istituto stesso, più volte modificato, conferma l'utilità di uno strumento in cui trovano un delicato bilanciamento i contrapposti interessi del favor participationis e della par condicio tra i concorrenti [...]. La nuova disciplina del soccorso istruttorio conferma, nondimeno, la ratio di fondo volta a evitare esclusioni per carenze meramente formali, che non corrispondano ad interessi sostanziali connessi ai principi e alle regole che presiedono al corretto svolgimento delle procedure di gara”*.

La stessa ANAC con la propria Delibera n. 763 del 4 settembre 2019, in materia di soccorso istruttorio così si esprimeva: *“considerato che le molteplici modifiche normative che hanno riguardato l'istituto del soccorso istruttorio a partire dalle disposizioni contenute nell'abrogato d.lgs. n. 163/2006 fino all'attuale Codice e i paralleli approdi giurisprudenziali hanno reso generalmente sanabile qualsiasi carenza, omissione o irregolarità, con il solo limite intrinseco dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara e quindi con il definitivo superamento della incerta distinzione tra irregolarità essenziali e non essenziali. L'istituto in parola consente, pertanto, la sanatoria di elementi o dichiarazioni mancanti o irregolari, purché l'operatore economico sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo per la presentazione dell'offerta, dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara e ottemperi alle richieste di integrazioni della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima (che non potrà comunque essere superiore a dieci giorni)”*.

Secondo lo scrivente Presidente di Seggio risulta utile quanto statuito dalla sentenza n. 5425/2018 del Consiglio di Stato, Sez. V, la quale trattava la mancata allegazione della certificazione di qualità aziendale da parte di un concorrente ad una gara d'appalto: *“Trattandosi di mera “documentazione” del possesso di un requisito, di per sé non idonea ad alterare, in senso anticoncorrenziale, il contenuto delle offerte, l'art. 46, comma 1 d.lgs. cit. impone all'amministrazione (in applicazione del canone della doverosità del soccorso istruttorio) l'obbligo di invitare il concorrente che ne abbia omesso l'allegazione (o ne abbia fornito insufficiente attestazione) alla relativa integrazione o, eventualmente, alla presentazione di chiarimenti: il che obbedisce (nella prospettiva generale della integrabilità delle dichiarazioni meramente formali: cfr. art. 6, comma 1, lett. b) l. n. 241/1990) all'esigenza di assicurare la massima partecipazione alle gare d'appalto, evitando che queste ultime possano essere alterate, pregiudicate o condizionate da carenze di ordine meramente formale, suscettibili di regolarizzazione [...]. Ne discende che la clausola della lex specialis intesa alla comminatoria di esclusione, laddove non accompagnata dalla facoltà di integrazione, regolarizzazione e chiarimento, risulti, per un verso sproporzionata e, per altro verso, contraria al principio di tassatività delle clausole espulsive, codificato all'art. 46, comma 1 bis d.lgs. cit.”*.



È evidente, dunque, che quanto sentenziato dal Consiglio di Stato, per evidente analogia dei principi sopra espressi, valga non solo per le certificazioni di qualità degli OO.EE., ma per qualsiasi “documentazione” comprovante il possesso di un determinato requisito in data antecedente la scadenza dei termini di presentazione delle offerte di gara. Al contrario, come ricordano le Linee Guida del Bando Tipo n. 1 dell’ANAC (approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017) “costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

In conclusione *“l’irregolarità essenziale, pertanto, è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito, della condizione, o dell’elemento a corredo alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata; e la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti. Il mancato possesso dei prescritti requisiti (condizioni o elementi) non è, infatti, mai sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara (cfr. Cons. Stato, 2 marzo 2017, n. 975)”*.

IL PRESIDENTE
Ing. Francesco Stellato

